



# COMUNE DI VILLA BASILICA

PROVINCIA DI LUCCA

SPEDIZIONE

prot. N. ....

data .....

## ORIGINALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 23 del 29/3/1996

**OGGETTO:** Approvazione Regolamento scarichi fognanti.

L'anno millenovecentonovant asei e questo di Ventinove del mese di Marzo alle ore 21,00 in **VILLA BASILICA** nella sala delle adunanze posta nella Sede Municipale, si è riunito il CONSIGLIO COMUNALE in adunanza Straordinaria ed in Prima convocazione, nelle persone dei Consiglieri Sigg.:

COGNOME E NOME	Presenti	Assenti	COGNOME E NOME	Presenti	Assenti
1. - CARDINOTTI Augusto	X		9. - PASSERI Eugenio	X	
2. - FAINA Antonio	X		10. - NESTI Roberto	X	
3. - MARZUCCHI Romano	X		11. - CALAMARI Danilo	X	
4. - BALLINI Giordano	X		12. - MESCHI Alvise	X	
5. - ANSALDI Giustina	X		13. - DERI Luca	X	
6. - PIERI Antonio		X			
7. - GHERA Veronica	X				
8. - ADAMI Siliana in BROGI		X			

(Sono presenti Consiglieri N. 11 Sono assenti Consiglieri N. 2)

Assiste il sottoscritto Sig. Cappello Dr. Alberto Segretario del Comune, incaricato della redazione del verbale.

Il Sig. Cardinotti Rag. Augusto nella sua veste di Sindaco

assume la presidenza, e constatato il numero legale degli intervenuti dichiara aperta la seduta previa designazione a scrutatori dei Consiglieri Sigg.:

invita il Consiglio a discutere e deliberare sull'oggetto sopraindicato, compreso nell'ordine del giorno della presente adunanza.

## IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione: "Approvazione Regolamento scarichi fognanti";

Ravvisata l'opportunità di approvare il Regolamento relativo alla "Disciplina degli scarichi di acque nere degli insediamenti civili ed assimilabili in pubblica fognatura";

Visto lo schema di regolamento all'upò predisposto;

Ravvisata inoltre la necessità di modificare il regolamento per immissione nella fognatura Comunale degli scarichi idrici provenienti dagli insediamenti produttivi, approvato con Delibera C.C. n°131 del 31/8/82 esecutiva, così come modificato con successive delibere del C.C. n°36 del 10/5/83, n°84 del 9/9/83, n°15 del 22/4/88, mediante la previsione dei diritti e spese di allacciamento;

### D E L I B E R A

- 1) Approvare il regolamento con l'annessa tariffa riportata all'Art.21, relativo a "Disciplina degli scarichi di acque nere degli insediamenti civili ed assimilabili in pubblica fognatura" composto di n°41 Articoli e che, allegato alla presente ne forma parte integrante e sostanziale.
- 2) Apportare le seguente modifica al Regolamento per l'immissione nella fognatura Comunale degli scarichi idrici degli insediamenti produttivi approvato con propria Delibera n°131 del 31/8/82 esecutiva e successive modifiche:
  - Dopo l'Art.2 é aggiunto il seguente:  
"Art.2 Bis" - Diritti e spese di allacciamento -
    - L'Utente contemporaneamente alla domanda di allacciamento, dovrà effettuare un versamento, a mezzo della Tesoreria Com.le, pari all'importo del diritto fisso stabilito in £.1.000.000.=, indicando nella causale del versamento la dizione "Diritto allacciamento alla rete fognante".
    - Detto diritto dovrà essere aggiornato annualmente.
    - Le spese effettive per i lavori da eseguirsi a cura del Comune e facenti carico al richiedente, saranno fissate di volta in volta a mezzo di preventivo redatto a cura dell'Ufficio Tecnico Com.le.
    - Nessun rimborso é dovuto per il pozzetto di attacco intendendosi il prezzo compreso nel diritto fisso di cui sopra.-

LEGGE 142/90

Ufficio Tecnico:

Il Sottoscritto Funzionario Tecnico Vista la proposta di Deliberazione che precede, esprime parere favorevole sotto l'aspetto tecnico.

IL FUNZIONARIO TECNICO  
(Geom.Gregori Libero)

Ufficio Ragioneria:

Il Sottoscritto Ragioniere Com.le vista la proposta di Deliberazione che precede, esprime parere favorevole sotto l'aspetto contabile.

IL RAGIONIERE COMUNALE  
(Evangelisti Gioiella)

Ufficio Segreteria:

Il Sottoscritto Segretario Comunale, vista la proposta di Deliberazione che precede, esprime parere favorevole in merito alla Legittimità.

IL SEGRETARIO COMUNALE  
(Cappello D. Alberto)





# COMUNE DI VILLA BASILICA

PROVINCIA DI LUCCA

---

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEGLI SCARICHI DI ACQUE NERE DEGLI  
INSEDIAMENTI CIVILI ED ASSIMILABILI IN PUBBLICA FOGNATURA

## I N D I C E

### TIT. I - NORME DI CARATTERE GENERALE

Art.		Pag.	
	1 - Fognatura	1	1
"	2 - Applicazione del Regolamento	"	1
"	3 - Osservanza del Regolamento	"	2
"	4 - Obbligo degli allacciamenti	"	2
"	5 - Termine assegnazione per i lavori	"	2
"	6 - Insediamenti di nuova costruzione	"	3
"	7 - Divieto di manomettere il suolo pubblico	"	3
"	8 - Riparazione ai condotti in sede stradale	"	3
"	9 - Tipo di collettori	"	3
"	10 - Modificazioni agli scarichi	"	4
"	11 - Scarichi vietati	"	4
"	12 - Visita di verifica	"	5
"	13 - Divieto di varianti non approvate	"	5

### TIT. II - ALLACCIAMENTI

Art.		Pag.	
	14 - Piano di allacciamenti	6	6
"	15 - Approvazione del "piano allacciamenti"	"	6
"	16 - Lavori per realizzare il "Piano"	"	7
"	17 - Finanziamento del piano	"	7
"	18 - Corti e condomini	"	7
"	19 - Domanda di allacciamento	"	8
"	20 - Accettabilità della domanda	"	9
"	21 - Costo degli allacciamenti	"	9
"	22 - Condizioni particolari	"	10
"	23 - Canone fognatura	"	10



TIT. III - RETI DI SCARICO - NORME TECNICHE

Art. 24 - Reti di scarico	Pag.	12
" 25 - Diramazione di scarico	"	12
" 26 - Colonne di scarico	"	13
" 27 - Collettori di scarico	"	14
" 28 - Dimensioni delle reti di scarico	"	14
" 29 - Dimensioni diramazioni	"	15
" 30 - Dimensioni "colonne di scarico"	"	17
" 31 - Dimensioni "collettori di scarico"	"	17
" 32 - Apparecchi sanitari	"	18
" 33 - ventilazione	"	18
" 34 - Reti di ventilazione	"	18
" 35 - Sistemi di ventilazione	"	19
" 36 - Dimensioni delle reti di ventilazione	"	20
" 37 - Collettori di scarico esterni ai fabbricati	"	22

TIT. IV - NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 38 - Sanzioni	Pag.	23
" 39 - Riscossione	"	23
" 40 - Rinvio	"	23
" 41 - Entrata in vigore	"	23

## TIT. I

### NORME DI CARATTERE GENERALE

#### ART. 1 FOGNATURA

La fognatura del Comune di VILLA BASILICA è del tipo unitario con apposita rete per le sole acque nere mentre le acque bianche verranno smaltite con altri collettori.

Per le acque nere si intende:

quelle che attualmente o potenzialmente contengono una flora patogena o sostanze organiche putrescibili.

Sono da ritenersi nere tutte le acque usate e scaricate da insediamenti civili e insediamenti produttivi.

Per le acque bianche si intende:

- acque meteoriche provenienti da cortili, tetti, terrazze, giardini ecc....;
- acque di lavaggio e innaffiamento, di spazi scoperti, purchè non inquinanti;
- di filtrazione dai sottoranei cantine e sottosuolo in genere;
- di raffreddamento od altre provenienze da insediamenti produttivi senza aggiunta di sostanze estranee.

Nella Fognatura del Comune dovranno essere immesse, con appositi e distinti condotti, solo le acque nere, cioè quelle che attualmente o potenzialmente contengono una flora patogena o sostanze organiche putrescibili.

#### ART. 2 APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO

Il presente regolamento si applica ai soli scarichi, provenienti da insediamenti civili o ad essi assimilabili a norma della Legge n° 690 del 8.10.1976.

#### Art. 3 OSSERVANZA DEL REGOLAMENTO

Tutte le opere edilizie, sia all'esterno che all'interno dei fabbricati, inerenti la rete di fognatura, devono essere eseguiti in conformità del presente regolamento.

#### ART. 4 OBBLIGO DEGLI ALLACCIAMENTI

Gli insediamenti che ricadono all'interno del "Piano di allacciamento" di cui al successivo art. 14 dovranno essere allacciati alla fognatura.

Ove non sia possibile procedere per l'intero insediamento, l'allacciamento sarà limitato ad una parte di esso, salvo contemplarlo appena se ne presenti la possibilità. Nelle località non provviste dei collettori di fognatura, le acque luride dovranno essere smaltite secondo le prescrizioni della legge 319 e 650 e successive modificazioni.

ART. 5  
TERMINE ASSEGNAZIONE PER I LAVORI

I proprietari degli insediamenti preesistenti al collettore di fognatura dovranno entro il termine di un anno dalla approvazione da parte del C.C. del "Piano degli allacciamenti" aver provveduto alla sistemazione della canalizzazione alla fognatura stradale, all'espurgo completo disinfezione e riempimento dei pozzi neri con materiali inerti. Il sindaco potrà però imporre un termine più breve di un anno quando, per il cattivo stato dei pozzi neri o per altre ragioni di igiene, lo giudicasse necessario. Trascorso inutilmente detto termine il Comune provvederà d'ufficio ed a spese dei proprietari inadempienti.

ART. 6  
INSEDIAMENTI DI NUOVA COSTRUZIONE

Per le nuove costruzioni i progetti di fognatura dovranno essere presentati contemporaneamente ai progetti dei rispettivi edifici, ma con separati disegni.

ART. 7  
DIVIETO DI MANOMETTERE IL SUOLO PUBBLICO

Nessuno, all'infuori del Comune, può manomettere il suolo pubblico e le condutture sotterranee. Le opere in sede stradale verranno eseguite sempre direttamente dal Comune, previa formale domanda scritta da parte del proprietario dell'insediamento.

ART. 8  
RIPARAZIONI AI CONDOTTI IN SEDE STRADALE

Le riparazioni di tutti i condotti in sede stradale sono eseguiti direttamente dal Comune, a proprie spese dietro domanda scritta da parte del proprietario dello stabile allacciato. In caso di assoluta urgenza la domanda potrà essere rivolta anche verbalmente all'Ufficio competente. Ove però in tali tubazioni si constatassero rotture od ingombri cagionati da manomissioni, trascuranza, o trasgressione ai regolamenti da parte degli utenti saranno a carico del proprietario dello stabile tutte le spese occorrenti per le riparazione.



Il comune può richiedere il versamento di una somma a titolo di anticipo della spesa presumibile.

ART. 9  
TIPO DI COLLETTORI

La rete fognaria è così costituita:

- Collettori principali (emissario): canale che, partendo dal termine della rete adduce le acque raccolte al recapito finale;
- Fognatura secondaria (collettori): canalizzazioni che raccolgono le acque provenienti dalle fogne e allorchè conveniente, quelle direttamente addotte da fognoli o allacciamenti. Le fognature secondarie a loro volta confluiscono nei collettori principali;
- Fogge: canalizzazioni elementari che raccolgono le acque provenienti dagli allacciamenti convogliandole nei collettori;

Sui collettori principali non possono eseguirsi allacciamenti diretti ma solamente in corrispondenza dei pozzetti di ispezione. Sulle diramazioni secondarie, fognature secondarie e fogne, che confluiscono nei collettori principali in corrispondenza dei pozzetti di ispezione, gli allacciamenti possono eseguirsi oltre che nei pozzetti di ispezione anche direttamente sulla tubazione con tradizionali sistemi (attacco a sella, branche, ecc...)

ART. 10  
MODIFICAZIONI AGLI SCARICHI

Qualora per necessità del proprietario dello stabile e col consenso dell'Amministrazione Comunale si dovesse introdurre modificazioni agli scarichi queste verranno eseguite dal Comune a spese del proprietario, nei modi prescritti dall'Art. 7.

ART. 11  
SCARICHI VIETATI

- E' rigorosamente vietato immettere nella rete fognaria:
- Acque, liquami o sostanze che in qualsiasi modo danneggino i manufatti;
  - Benzina, benzolo oli combustibili o qualsiasi sostanza solida o liquida infiammabile o esplosiva;
  - qualsiasi scarico contenente sostanze che danneggiano o interferiscono con i processi di depurazione naturale o artificiale dei liquami e che possano costituire pericolo o disagio per gli uomini, gli animali o le piante;
  - sostanze solide o viscosi in quantità e dimensioni tali da causare ostruzioni anche parziali delle condotte o rallentare il deflusso dei liquami o interferire con il regolare funzionamento del sistema fognario o depurante (es. ceneri, sabbia, fango, foglie, stracci, oggetti di plastica, spazzolatura, gres, ecc...)

Il proprietario dell'insediamento è responsabile verso il Comune dei danni causati dalla trasgressione al presente disposto, ed è tenuto al rimborso delle spese di riparazione previsto dall'Art. 8.

ART. 12  
VISITA DI VERIFICA

Appena l'impianto di canalizzazione interna, il proprietario dell'insediamento dovrà chiedere al Comune la visita di verifica.

Alla visita dovrà presenziare il proprietario o il suo tecnico, che dovrà fornire le indicazioni opportune ai funzionari Comunali incaricati.

La visita si limita alla constatazione della regolare esecuzione delle opere in relazione al presente regolamento, alla loro conformità al progetto approvato, nonché alla presunzione di buon funzionamento; ma da ciò non deriverà al Comune alcuna responsabilità. Se l'esito della visita sarà favorevole verrà disposto l'allacciamento della canalizzazione interna alla condotta stradale.

ART. 13  
DIVIETO DI VARIANTI NON APPROVATE

La concessione di scaricare nella fognatura pubblica si limita all'insediamento del quale viene richiesta e per quella consistenza di esso che risulta dagli atti depositati presso il Comune.

Nessuna aggiunta o variante potrà essere eseguita se non preventivamente approvata dall'Autorità Comunale.

TIT. II

ALLACCIAMENTI

ART. 14

PIANO DEGLI ALLACCIAMENTI

- a) L'Amministrazione predisporrà una volta eseguiti i collettori principali, e le diramazioni secondarie, un "piano per gli allacciamenti" dei privati cittadini.

Il "piano degli allacciamenti" consiste:

- 1) Mappa degli scarichi di tutti gli insediamenti esistenti;
- 2) Elenco degli insediamenti allacciabili direttamente in quanto prospicienti su aree pubbliche servite dalla fognatura loro locazione sulla mappa;
- 3) Elenco degli insediamenti allacciabili con ulteriore estensione della fognatura comunale su "proprietà non comunale" di accesso ai vari insediamenti loro localizzazione sulla mappa e indicazione sulla mappa della fognatura da costruire;

N.B. per "proprietà non comunale" è da intendersi qualunque proprietà che sia possibile di attraversamento della fognatura pubblica per l'allacciamento di uno o più insediamenti sia privati che pubblici (es. passi a comune di accesso alle corti ecc...)

- 4) Elenco e localizzazione su mappe di casi particolari che non ricadono nei punti sopracitati e la cui risoluzione sarà demandata di volta in volta all'ufficio comunale competente;

- 5) Consuntivo delle spese che l'Amministrazione deve sostenere per attuare il "piano".

- b) E' consentito in casi particolari e per motivate esigenze l'allacciamento di singole utenze in mancanza dei piani di allacciamento in particolare per gli insediamenti prospicienti aree pubbliche o private servite dalle fognature.

L'utente all'atto della domanda di cui al successivo art. 19 dovrà presentare:

- Planimetria di zona 1:2000
- Planimetria in scala 1:200 del fabbricato con localizzazione degli scarichi, sia delle acque bianche che nere schema di allacciamento alla condotta fognaria con l'indicazione dei materiali e degli elementi usati e relative dimensioni e comunque in relazione alla tipologia di condotta fognaria presente nella frazione ove ricade il fabbricato.



ART. 15  
APPROVAZIONE DEL "PIANO DEGLI ALLACCIAMENTI"

Il piano degli allacciamenti di cui all'art. 14, § 1, verrà approvato dal Consiglio Comunale dando atto che l'approvazione equivale a dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza a norma dell'art. 5 della Legge della R.T. n° 18/75.

Potranno essere effettuati anche allacciamenti, senza l'approvazione del piano di cui sopra, quando l'entità ART. 16 degli interventi non superi le 200 unità;

LAVORI DI ALLACCIAMENTO

Tutti i lavori di allacciamento della fognatura fino al sifone sono eseguiti dal Comune.

- a) Per gli allacciamenti di cui all'art. 14 lett. a) punto 2, il Comune effettuerà le opere di derivazione fino al sifone.
- b) per gli allacciamenti di cui all'art. 14 lettera a) punto 3 il comune a seguito di espressa autorizzazione di tutti i proprietari delle proprietà Com/li su cui verrà costituita una perenne servitù di fognatura a favore dell'Amministrazione Com/le, oppure per mezzo di atto di esproprio in base al "piano" approvato dal C.C. provvederà alla posa delle fognature in derivazione dai collettori stradali (sia principali che secondari). Dopo ciò il Comune effettuerà le opere di derivazione da tali fognature fino al sifone.
- c) Per gli allacciamenti di cui all'art. 14 lett. B) il Comune effettuerà le opere di derivazione fino al sifone. Potrà essere consentito solo in casi eccezionali la esecuzione dei lavori di allacciamento da parte del privato previo parere favorevole e controllo dell'ufficio Tecnico Com/le.

ART. 17  
FINANZIAMENTO DEGLI ALLACCIAMENTI

Per la realizzazione degli allacciamenti di cui al precedente art. 14 sarà finanziata in parte dagli utenti e in parte dall'Amministrazione Comunale come segue:

- a) utenti che ricadono nel "piano allacciamenti" di cui all'art. 14.
  - Farà carico all'Amministrazione Comunale la realizzazione delle fognature secondarie e delle fogne di cui all'art. 9. Tali opere potranno essere realizzate sia su proprietà Com/li e non Com/li ma dovranno permettere l'allacciamento degli utenti. Le fogne saranno estese fino al limite della proprietà a comune attraverso aree pubbliche, strade vicinali, padronali ecc...
  - Faranno carico ad ogni utente tutte le opere di canalizzazione dei collettori o delle fogne sino al sifone.

ART 18  
CORTI E CONDOMINI

Qualora un fabbricato sia diviso in più parti appartenenti a diversi proprietari, questi potranno, se le condizioni tecniche e del presente regolamento lo consentono, riunire gli scarichi in un solo tubo, ripartendo gli oneri Com/li a norma del Codice Civile, ma rimarranno solidamente responsabili verso il Comune per qualsiasi danno da essi singolarmente cagionato alle opere di fognatura.

Qualora sia necessario costruire nuovi canali di scarico spostare o restaurare canali già esistenti attraverso proprietà comuni e quindi fosse pure necessario il passaggio temporaneo di operai e di materiali il condominio non potrà rifiutare la relativa concessione di passaggio, e d'acquedotto, a norma dell'art. 534 del Codice ed in seguito ad ordinanza del Sindaco.

Questa sarà rilasciata su richiesta dell'interessato, o sul rapporto dell'Ufficio Municipale competente, sentito in condominio, salvo il caso d'urgenza che sarà indicato nell'ordinanza stessa.

La indennità di fognatura per il passaggio temporaneo sull'altrui proprietà sarà attribuita e liquidata dal Giudice Ordinario

Le stesse disposizioni del predetto articolo sono applicabili per i passaggi nelle proprietà del vicino quando le condotte non possono altrimenti eseguirsi senza eccessivo dispendio e disagio.

ART. 19  
DOMANDA DI ALLACCIAMENTO

La domanda di allacciamento di un insediamento civile, o ad esso assimilabile, deve essere presentata all'autorità Comunale dal proprietario o dai proprietari o dal condomino delegato dall'Amministrazione dello stabile, o dal titolare della attività.

Dalla domanda e relativi allegati, devono risultare:

- a) Nome e cognome del proprietario e dei condomini con le indicazioni delle rispettive attività.
  - b) indicazione catastale della proprietà interessata all'allacciamento.
  - c) notizie sul modo col quale lo stabile è approvvigionato d'acqua.
  - d) Altre eventuali notizie richieste dal questionario.
- Nessuno Ufficio tecnico sono disponibili dei moduli domanda da riempire.

ART. 20  
ACCETTABILITÀ DELLA DOMANDA

La domanda sarà accettata e sarà quindi autorizzato l'allacciamento al collettore stradale quando la qualità e la quantità dell'affluente sia compatibile con la potenzialità della rete fognaria e dell'impianto di depurazione.

In caso di incompatibilità saranno date caso per caso, disposizioni per l'installazione di un impianto di pretrattamento.

ART. 21  
COSTO DEGLI ALLACCIAMENTI

Ogni utente all'atto della domanda di allacciamento di cui all'art. 18, dovrà versare nelle casse comunali le somme così individuate:

- DIRITTI COMUNALI PER SOPRALLUOGO E REDAZIONE PREVENTIVO ..... f. 100.000===  
(Da versare unitamente alla presentazione della domanda di allacciamento)

- QUOTA FISSA DI ALLACCIAMENTO:

- A) f. 500.000 (Comprende esclusivamente l'attacco sul collettore principale, la posa in opera di pozzetto ispezionabile sifonato con chiusino carabile su strada pubblica e la posa in opera di tubazione relativa fino al confine della proprietà privata per una lunghezza massima di ml. 3,00)
- B) f. 300.000 (Comprende esclusivamente l'attacco sul collettore principale nel caso in cui il pozzetto ispezionabile sifonato sia posto sulla proprietà privata direttamente dall'utente e la posa in opera di tubazione fino al confine della proprietà privata per una lunghezza massima di ml. 3,00)

Per l'esecuzione di lavori per la posa in opera di tubazioni in eccedenza alla lunghezza di ml. 3,00 previsti nella quota fissa di attacco di cui ai punti A e B, la spesa relativa sarà determinata in:

- f. 200.000 al ml. per posa in opera in sede stradale lastricata in pietra
- f. 150.000 al ml. per posa in opera in sede stradale asfaltata
- f. 110.000 al ml. per posa in opera in sede stradale sterrata



Il richiedente dovrà versare un naticipo pari al 50% del preventivo di spesa redatto dall'Ufficio Tecnico Comunale prima dell'inizio dei lavori e la restante quota del 50% al termine dei lavori e comunque prima dell'effettivo allacciamento alla fognatura comunale.

Le tariffe di cui al presente articolo possono essere soggette a revisione annuale.

#### ART. 22 CONDIZIONI PARTICOLARI

Chiunque, per motivi fondati, abbia necessità di una esenzione, riduzione o maggiore dilazionamento nel tempo delle cifre sopra viste, può inoltrare domanda scritta al Sindaco il quale, acquisito il parere dell'**UFFICIO TECNICO E RAGIONE**  
**RIA**, provvede all'inoltro al Consiglio Comunale per la delibera in merito.

#### ART. 23 CANONE DI FOGNATURA

Per i servizi relativi alla raccolta, l'allontanamento, la depurazione e lo scarico delle acque di rifiuto provenienti dai fabbricati privati e pubblici, è dovuto al Comune il pagamento di un canone o diritto secondo apposita tariffa, ai sensi dell'art. 12 della Legge n° 319 del 10.5.1976 e **succ. modificazioni**.

Per gli utenti allacciati al Pubblico acquedotto, tale tariffa viene calcolata ed addizionata sulla bolletta servizio acquedotto-fognatura.

Per gli utenti non allacciati al pubblico acquedotto e che provvedono autonomamente all'approvvigionamento idrico mediante pozzi od altro, la tariffa viene calcolata tenendo conto dei metri cubi di acqua denunciata annualmente all'Amministrazione Comunale, secondo l'art. 10 della Legge n° 650 del 24.12.1979.

La tariffa viene fatturata sulla bolletta del servizio acquedotto-fognatura con l'indicazione di mc. di acqua scaricata addebitata e l'importo complessivo da pagare.

Qualora l'utente non provveda alla denuncia annuale dei mc. di acqua prelevata, l'Amministrazione Comunale avrà la facoltà di applicare una quota raddoppiata del consumo idrico medio nazionale, calcolato per il tipo di utenza.

#### PAGAMENTO DEI CANONI

L'utente riceverà bolletta del servizio acquedotto-fognature nella quale sarà indicato l'importo complessivo da pagare per il servizio di fognatura e depurazione.

Il pagamento dovrà essere effettuato presso qualsiasi Ufficio Postale. In caso di ritardo al pagamento oltre il termine stabilito dalla data di scadenza indicata sulla bolletta, è dovuta l'indennità di mora del 10% che sarà inclusa nella bolletta successiva. Quando il ritardo si protragga per più di 15 gg. l'Amministrazione avrà la facoltà di sospendere l'erogazione dell'acqua senza obbligo di preavviso. Per la riattivazione dell'utenza si procederà ai sensi del "Regolamento per la concessione di acqua potabile ai privati".

Gli utenti non allacciati al pubblico acquedotto pagheranno la bolletta con le modalità come sopra. Qualora il ritardo al pagamento si protragga per più di 15 gg. l'Amministrazione avrà la facoltà di intraprendere la procedura coattiva per la riscossione dei pubblici servizi, in base al R.D. del 14.4.1910 n° 639.

## TIT. III

### RETI DI SCARICO - NORME TECNICHE

#### ART. 24 RETI DI SCARICO

Col nome generico di scarichi si intendono tutte le tubazioni in cui scorrono acque di rifiuto. In questo TITOLO III ci occuperemo dei soli scarichi degli edifici, sia internamente alla costruzione sia esternamente nei cortili al sifone di cui all'art. 37.

Le caratteristiche cui debbono soddisfare tutti gli scarichi sono le seguenti:

- 1) evacuare rapidamente le acque di rifiuto per la via più breve, senza che diano luogo a depositi di materie putrescibili;
- 2) impedire il passaggio di aria odori e microbi dalle tubazioni agli ambienti abitati;
- 3) essere a tenuta di acqua, gas e aria;
- 4) essere duraturi ed installati in modo che movimenti dovuti a dilatazioni, contrazioni od assestamenti del fabbricato non diano luogo a perdite;
- 5) non dare luogo per opera di ossidazioni, acidi o gas corrosivi.

Le tubazioni di scarico di un impianto sanitario, nello schema più comune, si possono dividere in tre parti:

- a) diramazione di scarico
- b) colonne di scarico
- c) collettori di scarico.

Chiamiamo diramazioni di scarico i tronchi di tubazione che collegano gli apparecchi alla colonna, colonne di scarico i tronchi verticali, e collettori di scarico i tronchi orizzontali che collegano le basi delle colonne con le fogne esterne.

#### ART. 25 DIRAMAZIONI DI SCARICO

Per questo tipo di tubazioni, si può usare, piombo trafilato, P.V.C. (polivinil cloruro) P.E. (polietilene), P.P. (polipropilene). La posa in opera di questa tubazione deve essere delle più accurate poichè, dato il gran numero di spostamenti e cambiamenti di direzione del loro percorso, sono le più facili ad ostruirsi.

#### ART. 26 COLONNE DI SCARICO

Le colonne di scarico possono essere in: gres, fibrocemento, P.V.C., P.E.

La posa in opera delle colonne di scarico si effettua o in traccia o in vista con fissaggio a muro mediante staffe o collari che in entrambi i casi dovranno essere ispezionabili. In nessun caso, i giunti delle colonne di scarico dovranno essere sigillati con malta di cemento.



Le colonne di scarico debbono innalzarsi dalla diramazione più alta, con un tronco di esalazione, fino oltre il tetto dell'edificio.

Se la colonna buca in alto su un terrazzo praticabile bisogna che si innalzi al di sopra di questo di almeno due metri. Le colonne devono terminare ad una distanza non inferiore a 4 metri, misurati orizzontalmente da porte, finestre od altre aperture; se non è possibile mantenere detta distanza la colonna deve essere prolungata almeno un metro al di sopra di tale apertura. Le colonne di scarico in basso sono collegate ai collettori orizzontali direttamente oppure mediante una chiusura idraulica a sifone.

Quando le colonne di scarico servono più di n. 3 piani di un fabbricato, al piede della colonna deve essere eseguito un "pozzetto di ispezione" del tipo rappresentato in Fig. 1.




Fig. 1

ART. 27  
COLLETTORI DI SCARICO

Queste tubazioni sono normalmente eseguite in P.V.C. - P.E., gres o fibrocemento. La pendenza minima da assegnare a questi collettori è la seguente:

- 0,5% per i tubi di gres, P.V.C., P.E.
- 1,5% per i tubi in fibrocemento

Lungo il percorso della rete di scarico debbono essere intercalate delle bocche di ispezione (T d'ispezione, brache con tappo ecc.) e precisamente:

- una in corrispondenza di ogni piede di colonna (se non esiste il sifone ispezionabile od il pozzetto).
- ogni 20 metri al massimo di tubazione di scarico orizzontale (collettore).

ART. 28  
DIMENSIONE DELLE RETI DI SCARICO

La base di tutti i calcoli di queste tubazioni è l'unità di scarico, corrispondente allo scarico di 28 litri di liquame al minuto primo.

Questa unità corrisponde approssimativamente alla portata dello scarico di un lavabo comune. La portata di scarico di ogni apparecchio sanitario viene espressa in "unità di scarico", come risulta dalla tabella n° 1 che indica anche il diametro che deve assegnarsi al sifone ed al tubo di scarico (diramazione) di ognuno di essi.

Gli impianti sanitari vengono suddivisi in tre categorie:

1° Cat. - (Privati) Comprende le installazioni per appartamenti, locali di abitazione, gabinetti privati di alberghi ed installazioni similari, nelle quali gli apparecchi servono per una sola famiglia o per singole persone.

2° Cat. (Semi Pubblici) Comprende le installazioni degli Uffici, Officine, Ministeri ecc., nelle quale gli apparecchi sono usati da un numero limitato di persone tutte pertinenti all'edificio in cui vi è l'impianto considerato.

3° Cat. - (Pubblici) Comprende le installazioni di carattere pubblico, a pagamento o meno, in cui gli apparecchi sono usati senza limitazione di persone e di numero di usi, così come: gabinetti e bagni pubblici, gabinetti di stazioni ferroviarie, ecc., nonché le installazioni con esercizi più onerosi e meno riguardosi, tali come: caserme, scuole ecc.

ART. 29  
DIMENSIONI DIRAMAZIONI

La tabella 1 dà il diametro da adottarsi per le diramazioni singole di scarico quando dette diramazioni servono un solo apparecchio.

TABELLA 1

Diámetro minimo delle diramazioni di scarico ed unità di scarico dei vari apparecchi

Specie di apparecchi	Categoria	Diámetro minimo del sifone e dello scarico in mm.	Unità
Lavabo .....	1	35	1
Lavabo .....	2 e 3	35	2
Vaso a sedere normale .....	1	80	4
Vaso a sedere normale .....	2	80	5
Vaso a sedere normale .....	3	80	6
Vaso a sedere ad aspirazione .....	1	70	6
Vaso alla turca .....	2 e 3	100	8
Vasca da bagno .....	1	40	3
Vasca da bagno .....	2 e 3	50	4
Doccia .....	1	40	2
Doccia .....	2 e 3	50	3
Bidè .....	1	35	2
Bidè .....	2 e 3	35	2
Orinatoio sospeso .....	1-2-3	40	2
Orinatoio a stallo verticale .....	2-3	50	4
Orinatoio ad aspirazione .....	1-2-3	30	2
Un gabinetto da bagno completo (lavabo, vaso a sedere, vasca da bagno, bidè)	1	80	7
Lavandino di cucina di appartamento ..	1	40	3
Lavandino di cucina di ristorante.....	—	80	8
Lavandino di ristorante .....	—	50	6
Lavandino di laboratorio .....	—	40	2
Vnotatoio.....	—	100	8
Lavapiedi.....	—	40	2
Lavatoio privato .....	—	40	3
Fontanella acqua da bere .....	—	35	1
Chiusino a pavimento interno .....	—	50	3
Chiusino a pavimento di cortile, cabina idrica, autorimessa, terrazzo, per ogni 2 litri di acqua scaricata al minuto ..	—	—	1
Raccolta acqua piovana:			
— con una caduta massima di 10 cm/ora: ogni 17 m <sup>2</sup> di area servita	—	—	1
— con una caduta massima di 20 cm/ora ogni 8,5 m <sup>2</sup> di area servita	—	—	1



Se la diramazione serve più apparecchi, viene chiamata "diramazione a collettore" ed il diametro viene determinato in base alla tabella 2 che tiene conto della pendenza di detto collettore e delle unità di scarico.

TABELLA 2  
Diametro delle diramazioni a collettore

Diametro della diramazione a collettore in mm.	Massimo numero di unità di scarico per una		
	pendenza del 1 %	pendenza del 2 %	pendenza del 4 %
35 .....	1	1	1
40 .....	2	2	3
50 .....	5	6	8
50 (1) .....	12	15	18
70 (senza vasi) .....	24	27	36
80 (senza vasi) .....	15	18	21
80 (con non più di due vasi) ...	84	96	114
100 .....	180	234	280
125 .....	330	440	580
150 .....	870	1150	1680
200 .....	1740	2500	3600
250 .....	3000	4200	6500
300 .....	6000	8500	13500
350 .....			

ART. 30  
DIMENSIONI "COLONNE DI SCARICO"

Le colonne di scarico debbono essere della stessa sezione trasversale per tutta la loro lunghezza.

Nessuna colonna di scarico sulla quale scarichino dei vasi deve avere diametro inferiore ad 80 mm.

Le colonne scaricanti vasi alla turca o vuotatoi debbono avere un diametro minimo di 100 mm.

La tabella 3 dà il diametro delle "colonne di scarico".

TABELLA 3  
Diametro delle colonne di scarico (adibite a solo servizio sanitario)

Diametro in mm.	Massimo numero di unità		Massima lunghezza della colonna (compresa l'esalazione) in metri
	per ogni piano	per tutta la colonna	
35 (senza vasi) ...	1	1	14
40 (senza vasi) ...	3	8	18
50 (senza vasi) ...	8	18	27
65 (senza vasi) ...	20	36	31
80 .....	45	72	64
100 .....	190	384	91
125 .....	350	1020	119
150 .....	540	2070	153
200 .....	1200	5400	225

ART. 31  
DIMENSIONI "COLLETTORI DI SCARICO"

Il diametro del collettore non deve in nessun caso essere inferiore al diametro della colonna di sezione maggiore che scarica in esso od a monte di esso.

La tabella 4 dà il diametro dei collettori di scarico in base alla pendenza media dei tubi.

TABELLA 4  
Diametro dei collettori di scarico (solo servizio sanitario)

Diametro del tubo in mm.	Massimo numero di unità con		
	pendenza 1%	pendenza 2%	pendenza 4%
35 (senza vasi) .....	1	1	1
40 " " .....	2	2	3
50 " " .....	7	9	12
68 " " .....	17	21	27
80 " " .....	33	45	72
80 (con non più di due vasi).....	27	36	48
100 .....	114	150	210
125 .....	270	370	540
150 .....	510	720	1050
200 .....	1290	1860	2640

ART. 32  
APPARECCHI SANITARI

Tutti gli apparecchi sanitari della "rete di scarico" di cui all'Art. 24 del presente titolo III, che confluiscono nella fognatura comunale, devono essere separatamente provvisti di chiusura idraulica.

L'immissione del sifone non dovrà essere minore di 30 mm.

Ciascun W.C. dovrà scaricare nella rete di scarico a mezzo di un getto di acqua nella quantità minima di otto litri per ogni scarico.

Nessuno degli apparecchi sanitari dovrà avere la bocca di uscita ad un livello inferiore al piano stradale.

ART. 33  
VENTILAZIONE

Onde evitare i fenomeni di sifonaggio e autosifonaggio degli apparecchi sanitari si devono provvedere le "reti di scarico" di una "rete di ventilazione" che ristabilisca l'equilibrio delle pressioni a valle delle chiusure idrauliche.

La rete di ventilazione consiste essenzialmente in una tubazione verticale corrente parallelamente alla colonna di scarico, a tale tubazione sono innestate le diramazioni di ventilazione proveniente da un attacco a valle di ogni sifone.

ART. 34  
RETI DI VENTILAZIONE

Le colonne di ventilazione si eseguono in P.V.C., P.E., P.P. fibrocemento. Le diramazioni di collegamento fra le colonne ed i sifoni si eseguono in tubi di P.V.C., P.E., P.P. a piombo trafilato.

Tutte le tubazioni di ventilazione devono essere montate senza saccature o seni, con pendenza regolare per dar modo all'acqua di condensazione di scaricarsi. Le colonne di ventilazione debbono essere, alla loro estremità inferiore, collegate con la colonna di scarico o con il pozzetto di ispezione alla base della stessa e devono prolungarsi verso l'alto fino a collegarsi nuovamente alla colonna di scarico, al di sopra dell'apparecchio più alto fino al tetto. Le colonne di ventilazione debbono sempre avere lo stesso diametro per tutta la loro lunghezza.

ART. 35  
SCHEMI DI VENTILAZIONE

I sistemi di esecuzione delle reti di ventilazione si possono eseguire in due modi:

- 1°) Ventilazione "unitaria"
- 2°) Ventilazione "a gancio"

Ventilazione unitaria: ogni singolo sifone di apparecchio è ventilato (Fig. 2).

Ventilazione a gancio: sono ventilati solo i collettori di scarico di più apparecchi (Fig. 3).




Fig. 3 - Ventilazione a gancio.




Fig. 2 - Ventilazione unitaria



TABELLA 5  
Diametro della diramazione di ventilazione per un solo apparecchio

Apparecchio	Diramazione di ventilazione in mm.
Lavabo .....	35
Bidè .....	35
Vasca da bagno .....	40
Vaso comune .....	50
Vaso alla turca .....	50
Vaso ad aspirazione .....	—
Lavandino .....	40
Lavandino d'albergo .....	50
Vnotatoio .....	50
Doccia .....	40
Orinatoio sospeso .....	40
Orinatoio a stallo verticale .....	50
Orinatoio ad aspirazione .....	—
Chiusino a pavimento .....	40
Fontanella .....	25
Lavapiedi .....	40

TABELLA 7  
Diametri colonne di ventilazione

n° colonna di scarico in mm.	N. di unità	Diametro della colonna di ventilazione								
		1 1/4"	1 1/2"	2"	2 1/2"	3"	4"	5"	6"	8"
Massima lunghezza della colonna di ventilazione in m.										
35	1	14	—	—	—	—	—	—	—	—
40	fino a 8	10	18	—	—	—	—	—	—	—
50	" " 18	9	15	27	—	—	—	—	—	—
68	" " 36	8	14	23	31	—	—	—	—	—
80	" " 12	—	10	36	55	64	—	—	—	—
80	" " 18	—	6	21	55	64	—	—	—	—
80	" " 24	—	4	15	40	64	—	—	—	—
80	" " 36	—	2,5	11	28	64	—	—	—	—
80	" " 48	—	2	10	24	64	—	—	—	—
80	" " 72	—	1,8	8	20	64	—	—	—	—
100	" " 24	—	—	8	33	61	91	—	—	—
100	" " 48	—	—	5	20	34	91	—	—	—
100	" " 96	—	—	4	14	25	91	—	—	—
100	" " 144	—	—	3	11	21	91	—	—	—
100	" " 192	—	—	2,5	9	18	85	—	—	—
100	" " 264	—	—	2	6	16	73	—	—	—
100	" " 384	—	—	1,5	5	14	61	—	—	—
125	" " 72	—	—	—	12	20	76	119	—	—
125	" " 144	—	—	—	9	14	54	119	—	—
125	" " 288	—	—	—	6	10	37	119	—	—
125	" " 432	—	—	—	5	7	28	97	—	—
125	" " 720	—	—	—	3	5	21	67	—	—
125	" " 1020	—	—	—	2,4	4	17	55	—	—
150	" " 144	—	—	—	—	8	31	104	153	—
150	" " 288	—	—	—	—	6	21	67	153	—
150	" " 576	—	—	—	—	3	13	46	128	—
150	" " 864	—	—	—	—	2	10	38	97	—
150	" " 1296	—	—	—	—	1,8	8	28	73	—
150	" " 2070	—	—	—	—	1,2	7	22	57	—
200	" " 320	—	—	—	—	—	13	44	122	225
200	" " 640	—	—	—	—	—	9	25	79	225
200	" " 960	—	—	—	—	—	7	18	58	225
200	" " 1600	—	—	—	—	—	5	12	36	160
200	" " 2500	—	—	—	—	—	4	8	27	113
200	" " 4160	—	—	—	—	—	2	7	19	76
200	" " 5400	—	—	—	—	—	1,5	5	16	64

ART. 37  
COLLETTORI DI SCARICO ESTERNI AI FABBRICATI

I "collettori di scarico" provenienti dalla base delle "colonne di scarico", dovranno riunirsi in preferenza nei cortili o giardini privati e raggiungere il pozzetto e relativo sifone con unico scaricatore. Il pozzetto e relativo sifone è predisposto dalla Amministrazione Comunale all'atto della realizzazione dei "piani degli allacciamenti" su proprietà comunale oppure, se lo spazio è sufficiente, immediatamente all'interno della proprietà privata in luogo accessibile e ispezionabile dal personale di questo Comune.

Il pozzetto e relativo sifone sarà costruito come riportato in Fig. 4.




Fig. 4 - Schema di allacciamento privato alla fognatura comunale.

## NORME TRANSITORI E FINALI

### Art. 38 Sanzioni

Le contravvenzioni alle disposizioni del presente regolamento sono passibili con la sanzione di cui agli Artt. 106 e seguenti del T.U.L.C.P. del 3.3.1934 n° 383 nonchè, in quanto applicabili, con quelle previste dalla L. 10.5.1976 n° 319 modificato con L. 24.12.79 n° 650.

### Art. 39 Riscossione

Per la riscossione della somma dovuta al Comune in virtù delle norme del presente Regolamento, si applicheranno, ove occorre e ove non vi sia una diversa previsione, le disposizioni di cui alla Legge n° 639 del 14.4.1910 :

### Art. 40 Rinvio

Per quanto non previsto dal presente regolamento si rinvia alle norme legislative vigenti in materia.

### Art. 41 Entrata in vigore

Il presente Regolamento entrerà in vigore il giorno successivo alla scadenza della sua pubblicazione ai sensi dell'art. 71 del vigente Statuto Comunale.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione che precede,

Dopo breve discussione,

Con voti n°7 favorevoli, nessuno contrario, n°4 astenuti (Nesti, Calamari, Meschi, Deri),

D E L I B E R A

Approvare la proposta di deliberazione nei termini sopra formulati.



Letto, approvato e sottoscritto.

**IL PRESIDENTE**

Cardinotti Rag. Augusto

**IL SEGRETARIO**

Cappello Dr. Alberto

Visto si dichiara assunto l'impegno di spesa per la somma di L. ....

**IL RAGIONIERE**

Publicata dal **17 APR. 1996**  
e vi rimarrà per gg. 15  
Li **17 APR. 1996**


**IL SEGRETARIO**

Cappello Dr. Alberto

Publicata all'Albo Pretorio dal **17 APR. 1996**  
al **2 MAG. 1996**  
Li .....

**IL SEGRETARIO**

Cappello Dr. Alberto



La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi della legge 8 giugno 1990, n. 142.

Li **30 LUG. 1996**

**IL SEGRETARIO**

Atto non soggetto a controllo ai sensi dell'art. 45 della legge 8 giugno 1990, n. 142.

**IL SEGRETARIO**

Copia, per l'esecuzione a:

- Ragioneria Tributi
- Segreteria, Contratti
- Serv. Demografici
- Ecologia
- Serv. Tecnici e LL.PP.
- Assetto Territorio
- Polizia Municipale
- Economato
- Istruzione e cultura
- Commercio

Li .....

**IL SEGRETARIO**